Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Venerdì, 31 maggio 1929 - Anno VII** **Numero 126**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

ORDINI CAVALLERESCHI

Nomine negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Moto Proprio:

Con decreto 19 *agosto* 1925.

a cavaliere:

Scaroni comandante comm. Silvio del fu Andrea, addetto aeronautico presso la Regia ambasciata a Londra.

Con decreti 9 *giugno* 1927.

a grand'ufficiale:

Pirelli gr. cord. dott. Alberto, Ministro plenipotenziario onorario.

a commendatore:

Ravenna gr. uff. avv. Gino, pubblicista.
Cantelli gr. uff. prof. Francesco Paolo, professore stabile di Università.
Armanni gr. uff. rag. Ricciotti, ispettore superiore nel personale delle ragionerie centrali.

ad ufficiale:

Castiglioni comm. Guido, capitano di vascello, comandante della Regia nave « Savoia ».
Pilotti avv. gr. uff. Massimo, consigliere d'Appello.

a cavaliere:

Savorgnan prof. Franco, professore stabile delle Regie università.
Borgatta prof. Gino, id. id.
Livi cav. uff. Livio prof. dei Regi istituti superiori di commercio.
Lavatelli cav. uff. Mario, capo dell'Ufficio cifra del Ministero delle finanze.

Con decreti 29 *giugno* 1927.

a cavaliere di gran croce:

Di Savoja Genova S.A.R. Eugenio Alfonso, Duca di Ancona.

a grand'ufficiale:

Jori generale Ilio, generale di divisione, Nostro aiutante di campo onorario.

Con decreto 8 *dicembre* 1927.

ad ufficiale:

Malusardi cav. uff. Ugo, capitano di fregata.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Di Suo Moto Proprio:

Con decreto 24 febbraio 1927.

a gran cordone.

Medici nob. comm. Giuseppe dei marchesi del Vascello, Nostro ambasciatore a Madrid.
Cerruti comm. Vittorio, Nostro ambasciatore a Mosca.

Con decreto 24 aprile 1927.

a commendatore:

Corte cav. uff. Felice, agente consolare italiano a Valdivia (Cile).

Con decreto 9 giugno 1927.

a grand'ufficiale:

Carnera comm. Ugo, segretario particolare di S. E. il Ministro delle finanze.

a commendatore:

Angelone Romolo, addetto commerciale a Washington.
Culiolo cav. uff. Ernani, capitano di fregata.

Con decreto 29 giugno 1927.

a cavaliere di gran croce:

Di Savoja Genova S.A.R. Eugenio Alfonso, Duca di Ancona.

a commendatore:

Messe Giovanni, tenente colonnello dei bersaglieri, Nostro aiutante di campo onorario.

Con decreto 23 luglio 1927.

a commendatore:

Marotta padre Angelo, custode di Terrasanta.

Con decreto 27 ottobre 1927.

a commendatore:

Dabbusi cav. Giovanni fu Alfredo, da Parma, console della M.V.S.N.

Su proposta del Ministro per l'aeronautica.

Con decreto 14 marzo 1926.

a commendatore:

Sauda ing. Ugo fu Pietro, residente a Parigi.

Su proposta del Ministro per le finanze:

Con decreto 12 maggio 1927.

a commendatore:

Gini cav. uff. Corrado fu Luciano, professore stabile di Regie università.
Coppola D'Anna cav. uff. Francesco fu Alessio, segretario generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni.

ad ufficiale:

Biondelli cav. Giuseppe, Regio console.
Chigi cav. Pellegrino, addetto di Legazione.
Maroi cav. prof. Lanfranco, già consigliere al Ministero delle finanze.

a cavaliere:

Gangemi dott. Raffaele, bibliotecario al Ministero delle finanze.

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Moto Proprio:

Con decreto 28 gennaio 1928.

a cavaliere:

Chirri cav. Francesco, capitano timoniere nella Regia marina in posizione ausiliaria.

Con decreto 22 marzo 1928.

a grand'ufficiale:

Martin Franklin conte cav. Alberto, Nostro ambasciatore in Buenos Ayres.

a commendatore:

Durini di Monza conte comm. Ercole, Nostro inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Budapest.

a cavaliere:

Guidobono Cavalchini barone cav. Emilio, maggiore di cavalleria, in occasione della di lui cessazione dalla carica di ufficiale addetto alla persona di S.A.R. il Duca di Pistoia.

Con decreto 7 marzo 1928.

a cavaliere:

Pecori Giraldi nobile dei conti cav. Corso, tenente di vascello addetto alla persona di S.A.R. il Duca di Spoleto, in occasione della di lui cessazione da tale carica.

Con decreto 26 aprile 1928.

a commendatore:

Vannutelli Rey conte Luigi, Nostro Ministro plenipotenziario.

Con decreto 6 maggio 1928.

a gran cordone:

Calvi di Bergolo conte Carlo, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, maggiore di cavalleria.

Con decreto 31 maggio 1928.

a commendatore:

Gallo Riccardo, capitano di vascello Regia marina.

Con decreto 8 settembre 1928.

a grand'ufficiale:

Siciliani gr. uff. Ettore, Ministro plenipotenziario collocato a riposo.
Randaccio gr. uff. Ignazio, id. id.

a commendatore:

Daneo comm. Ferdinando, Ministro plenipotenziario, collocato a riposo.
Monzani comm. Riccardo, id. id.
Nuvolari comm. Domenico, id. id.
Chiovenda comm. Tito, id. id.

Con decreto 10 ottobre 1928.

a commendatore:

De Bernardi cav. Mario, maggiore nell'Arma aeronautica.
Verduzio comm. Rodolfo, generale del Genio aeronautico.

ad ufficiale:

Ferrarin comm. Arturo, capitano nell'Arma aeronautica.

a cavaliere:

Bacula cav. Adriano, tenente Arma aeronautica.
Guasconi cav. uff. Guascone Giovanni, capitano dell'Arma aeronautica.

Con decreto 18 *novembre* 1928.

a cavaliere:

Morin cav. Sebastiano, capitano di corvetta, ufficiale addetto alla persona di S.A.R. il Duca di Ancona, in occasione della di lui cessazione da tale carica.

Con decreto 29 *novembre* 1928.

a cavaliere:

Cornaggia dei conti Medici Castiglioni Gian Franco, capitano di cavalleria, ufficiale addetto alla persona di S.A.R. il Duca di Bergamo, in occasione della di lui cessazione da tale carica.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Di Suo Moto Proprio:

Con decreto 12 *gennaio* 1928.

a commendatore:

Possenti Enrico, capo sezione alla Direzione generale antichità e belle arti, già capo sezione al Ministero della Real Casa.

Con decreto 23 *febbraio* 1928.

a cavaliere:

Mazzoni Ireneo di Pietro, residente a Ginevra.

Con decreto 26 *febbraio* 1928.

a cavaliere:

Sillimbani capitano Giacomo, Nostro console a Liegi.

Con decreto 4 *marzo* 1928.

a cavaliere:

Direttore Giovanni, segretario del Fascio di Vallona.

Con decreto 11 *marzo* 1928.

a commendatore:

Lauri Volpi Giacomo, artista di canto.

Con decreto 22 *marzo* 1928.

a gran cordone:

Aloisi barone gr. uff. Pompeo, Nostro ambasciatore a Tokio.
Durazzo marchese gr. uff. Carlo, Nostro ambasciatore a Bruxelles.

a grand'ufficiale:

Majoni comm. Giovanni Cesare, Nostro inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Varsavia.

a commendatore:

Cecchi cav. uff. Gino, Console generale di 2ª classe con lettere credenziali d'inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Kabul.
Cerini Emanuele, cittadino italiano residente a Buenos Ayres.

Con decreto 16 *giugno* 1926.

a cavaliere:

De Amici Paolo, capo servizio nella Nostra Real Casa in occasione del suo collocamento a riposo.
Soffietti Innocenzo, id. id. id. id.

Con decreto 22 *marzo* 1928.

a grand'ufficiale:

Paternò di Manchi di Bilici marchese Gaetano, Nostro inviato straordinario e Ministro plenipotenziario al Cairo.

Con decreto 26 *aprile* 1928.

a gran cordone:

Barlassina rev. mons. Luigi, Patriarca di Gerusalemme.

Con decreto 6 *maggio* 1928.

ad ufficiale:

Revelli Francesco Stefano.

Con decreto 6 *maggio* 1928.

a gran cordone:

Calvi di Bergolo conte Carlo, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, maggiore di cavalleria.

Con decreto 31 *maggio* 1928.

ad ufficiale:

Spada Ricci cav. Andrea, maggiore del Genio navale Regia marina.
Micheletti Ettore, maggiore medico Regia marina.

Con decreto 28 *luglio* 1928.

a commendatore:

Vervena cav. uff. Mario, già titolare della Regia agenzia consolare in Providence R.I.

Con decreto 8 *settembre* 1928.

a grand'ufficiale:

Zunini comm. Leopoldo, Ministro plenipotenziario di 1ª classe collocato a riposo.
Sartori comm. Francesco, id. id. id.
Mazzini comm. Ferdinando, id. id. id.

Con decreto 10 *ottobre* 1928.

a commendatore:

Castoldi ing. Mario Antonio fu Giovanni, da Zibido S. Giacomo, residente a Savarese.
Zerbi ing. Tranquillo di Carlo, da Saronno, residente a Torino.

Con decreto 29 *novembre* 1928.

a commendatore:

Daglio Bartolomeo, console di seconda categoria in San Salvador.

Con decreto 2 *novembre* 1928.

a commendatore:

Perrone cav. ing. Gaetano fu Felice, da Messina, residente a Buenos Aires.

Con decreto 24 *dicembre* 1928.

a commendatore:

Valsecchi Ettore, residente in Argentina, presidente della Camera di commercio.
Guidi Buffarini cav. Arsenio fu Quintiliano, libraio editore, residente in Argentina.

(2918)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1439.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 781.

Riunione dei comuni di Mareta, Racinés, Ridanna, Telves e Valgiovo in un unico Comune denominato « Racinés » con capoluogo a Stanghe, in comune di Racinés.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mareta, Racinés, Ridanna, Telves e Valgiovo sono riuniti in unico Comune denominato Racinés con capoluogo a Stanghe, in comune di Racinés.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 169. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1440.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 782.

Riunione dei comuni di Agliè, Ciconio e Ozegna in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Agliè ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Agliè, Ciconio e Ozegna sono riuniti in un solo Comune con denominazione e capoluogo « Agliè ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 170. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1441.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 783.

Riunione dei comuni di Sant'Albano di Bobbio e Val di Nizza in un unico Comune con denominazione « Val di Nizza » e sede del capoluogo a Cà di Ponte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Sant'Albano di Bobbio e di Val di Nizza sono riuniti in unico Comune con denominazione « Val di Nizza » e sede del capoluogo a Cà di Ponte.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 171. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1442.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 784.

Riunione dei comuni di Croce di Mosso e Valle Mosso in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Valle Mosso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Croce di Mosso e Valle Mosso sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Valle Mosso ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 172. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1443.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 785.

Rettifica dei confini fra i comuni di Mercatello e Sant'Angelo in Vado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La località San Pietro in Metola, comprendente una piccola zona di terreno, rappresentata a catasto coi fogli di mappa del comune di Mercatello nn. 52 e 53, con una superficie complessiva di ettare 99, e quella di Caramone, comprendente una piccola zona di terreno, rappresentata a catasto col foglio di mappa del comune di Mercatello n. 76, con una superficie complessiva di ettare 50, sono staccate dal comune di Mercatello ed aggregate a quello di Sant'Angelo in Vado.

Art. 2.

Al prefetto di Pesaro è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Mercatello e di Sant'Angelo in Vado, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 173. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1444.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 790.

Trasformazione dei quattro posti semigratuiti « Canopolo » esistenti presso il Convitto nazionale di Sassari in due posti gratuiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387;

Veduto l'art. 2 del Nostro decreto 14 giugno 1922, n. 844;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° ottobre 1927 i quattro posti semigratuiti « Canopolo » esistenti presso il Convitto nazionale di Sassari sono trasformati in due posti gratuiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 178. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1445.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 786.

Rettifica dei confini fra i comuni di Alessandria, Piovera, Frugarolo, Castellazzo Bormida, Solero, Bosco Marengo, Predosa, Casal Cermelli e Capriata d'Orba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I confini tra i comuni di Alessandria, Piovera, Frugarolo, Castellazzo Bormida, Solero, Bosco Marengo, Predosa, Casal Cermelli e Capriata d'Orba sono rettificati in conformità delle due piante planimetriche vistate in data 23 febbraio e 1° marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Alessandria.

Le piante anzidette, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, faranno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 174. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1446**.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. **791**.

Modificazioni agli articoli 1 e 5 dello statuto organico dei Regi conservatori riuniti di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico dei Regi conservatori riuniti di Siena, approvato col Nostro decreto 23 febbraio 1908, numero CXXII (parte supplementare);

Veduta la deliberazione 9 novembre 1928, con la quale la Commissione amministrativa del predetto Istituto propone che siano modificati gli articoli 1 e 5 dello statuto stesso;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello statuto organico dei Regi conservatori riuniti di Siena sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Gli antichi Regi conservatori di S. Maria Maddalena e di S. Raimondo, detto il Refugio, formano il nuovo Istituto denominato « Regi conservatori riuniti di Siena » (Educandato e Convitto femminile).

Lo stemma dell'Istituto riunisce gli stemmi dei due Conservatori soppressi ».

b) Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione dell'Istituto e la sorveglianza del suo andamento economico, educativo, morale ed intellettuale, salva la ingerenza della superiore autorità governativa, è composta di un presidente e di due consiglieri, che sieno tutti cittadini senesi, la nomina di uno dei quali dovrà essere designata al competente Ministero dall'autorità podestarile di Siena ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 179. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1447**.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. **795**.

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Filottrano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 marzo 1905, n. 2812, col quale l'archivio notarile mandamentale di Filottrano fu trasformato in archivio notarile comunale;

Vista l'istanza del podestà del Comune per la soppressione dell'anzidetto archivio notarile, e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Ancona;

Visti gli articoli 246 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile comunale di Filottrano è soppresso. Gli atti originali che in esso si trovano conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 183. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1448**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **796**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Canosio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 gennaio 1928-VI, n. 27, col quale il comune di Canosio è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Marmora;

Vista la deliberazione del podestà di Marmora, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Canosio;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Canosio è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 184. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1449.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **797.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Provezze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1682, col quale il comune di Provezze è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Provaglio d'Iseo;
Vista la deliberazione del podestà di Provaglio d'Iseo, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Provezze;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Provezze è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 185. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1450.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **798.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cossirano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1928-VII, n. 2974, col quale il comune di Cossirano è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Trenzano;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Trenzano, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cossirano;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Cossirano è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 186. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1451.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **799.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cardezza ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Beura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 febbraio 1928-VI, n. 2131, col quale i comuni di Beura e di Cardezza venivano riuniti in un solo Comune denominato Beura-Cardezza con sede in Beura;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Beura-Cardezza funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cardezza è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex

comune di Beura è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Beura-Cardezza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 187. — Mancini.

Numero di pubblicazione 1452.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 788.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Corso speciale di architettura presso la Regia accademia di belle arti e Regio liceo artistico di Napoli.

N. 788. R. decreto 25 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Corso speciale di architettura presso la Regia accademia di belle arti e Regio Liceo artistico di Napoli viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1453.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 789.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Moretta ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 789. R. decreto 25 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Moretta viene autorizzato ad accettare il legato di L. 500 disposto in suo favore dal fu cav. Rostagno Bernardino con testamento olografo 15 giugno 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1454.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 792.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione scolastica « Premi della Vittoria » istituita presso il Regio istituto tecnico di Parma.

N. 792. R. decreto 25 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica « Premi della Vittoria » istituita presso il Regio istituto tecnico di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1455.

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 793.

Autorizzazione alla Regia scuola complementare « G. Sommeiller » di Torino ad accettare in donazione il « Museo Carraroli ».

N. 793. R. decreto 18 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia scuola complementare « G. Sommeiller » di Torino viene autorizzata ad accettare il « Museo Carraroli » donato dal prof. comm. Carraroli Arturo con atto di donazione in data 30 ottobre 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1456.

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 794.

Autorizzazione alla Regia accademia di belle arti di Venezia ad accettare un legato disposto per l'istituzione del « Premio Pietro Risbeck ».

N. 794. R. decreto 18 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia accademia di belle arti di Venezia viene autorizzata ad accettare il legato di L. 4000 disposto dalla signora Carolina Risbeck per l'istituzione del « Premio Pietro Risbeck », da assegnarsi ogni cinque anni allo studente più distinto in pittura e che si trovi in disagiate condizioni economiche.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 maggio 1929.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un terreno donato dal comune di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la deliberazione 2 maggio 1929-VII, n. 10, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, con cui si stabilisce di accettare un terreno donato all'Opera stessa dal comune di Torino, al fine di istituire in detta città la « Casa dei Balilla »;

Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione suindicata.

Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo: Mussolini.

(2932)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1929.

Autorizzazione alla fusione della Banca popolare di Erba Incino e della Brianza con la Banca Agricola Milanese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e seguenti del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, portante provvedimenti per la tutela del risparmio, convertito nella legge 23 giugno 1927, numero 1108;

Vista l'istanza della Banca Agricola Milanese, già Società anonima cooperativa, ora trasformata in Società anonima ordinaria, con sede in Milano, con la quale chiede di essere autorizzata ad incorporare, mediante fusione, la Società anonima Banca popolare di Erba Incino e della Brianza, con sede in Erba;

Visti i verbali delle assemblee generali dei soci dei due Istituti dai quali risulta che il chiesto provvedimento è stato regolarmente deliberato;

Visti i certificati della cancelleria del Tribunale di Milano, i quali comprovano che dai due Istituti sono state osservate le disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio, e che non risulta fatta opposizione nel termine stabilito dall'art. 196 di detto Codice;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

E' autorizzata la fusione della Banca popolare di Erba Incino e della Brianza, con sede in Erba, con la Banca Agricola Milanese, Società anonima ordinaria, con sede in Milano, che diviene cessionaria della prima, conservando la propria denominazione e la propria sede sociale.
La Banca Agricola Milanese è altresì autorizzata ad istituire una propria filiale in Erba, in sostituzione della Banca cessante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1929.
Approvazione dello statuto organico della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenere norme sull'ordinamento della Banca nazionale del lavoro;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto della Banca nazionale del lavoro, composto di settantacinque articoli.

Roma, addì 7 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Statuto della Banca nazionale del lavoro.

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopi ed operazioni della Banca.

Art. 1.

La Banca nazionale del lavoro è Istituto di credito di diritto pubblico.
E' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la esercita di concerto col Ministero delle finanze nei modi stabiliti dal R. decreto 11 settembre 1924, n. 1520.

Art. 2.

La Banca ha sede centrale in Roma; può istituire, secondo le norme di legge, dipendenze in Italia, nelle Colonie e all'estero, e, nei luoghi in cui non abbia un proprio stabilimento, può affidare la propria rappresentanza ad altri Istituti.

Art. 3.

La Banca nazionale del lavoro ha per iscopo di aiutare e promuovere lo sviluppo delle forze economiche della Nazione, con particolare riguardo ai principî sanciti dalla Carta del lavoro.
La Banca esercita il credito a favore di:
a) enti costituiti o riconosciuti dallo Stato che abbiano per iscopo l'assistenza economica e sociale dei produttori e dei lavoratori;
b) istituzioni cooperative e loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti;
c) enti autarchici e aziende dipendenti, enti pubblici, consorzi di bonifica, di irrigazione e simili;
d) società, imprese e privati che svolgano attività produttiva nell'interesse dell'economia nazionale.
La Banca esercita il credito agrario in tutto il Regno a favore di enti, società e privati, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.
La Banca esercita inoltre il credito immobiliare a mezzo della Sezione autonoma di credito fondiario.

Art. 4.

La Banca compie le seguenti operazioni:
a) sconti di cambiali, assegni, tratte, note di lavoro, note di pegno, cedole e titoli di credito in genere;
b) anticipazioni su merci;
c) anticipazioni e riporti su titoli di Stato, obbligazioni fondiarie e altri titoli equiparati o di primissimo ordine. L'elenco di questi ultimi verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione;
d) prestiti agrari a norma delle vigenti leggi in materia;
e) prestiti e sovvenzioni con le cautele che saranno stabilite dal Comitato esecutivo;
f) compra-vendita di titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di obbligazioni fondiarie; compra-vendita per conto di terzi di titoli privati, assegni e, osservando le disposizioni legislative sul commercio dei cambi, di titoli esteri e divise;
g) emissione, a norma di legge, di assegni circolari propri e di altri Istituti, e di buoni fruttiferi a scadenza fissa;
h) assunzione di esattorie, tesorerie, pagamenti e riscossioni per conto di terzi, servizi di incasso e accettazione di effetti e documenti, e servizi di cassa in genere;
i) collocamento di prestiti pubblici, nazionali od esteri, di obbligazioni e di altri titoli;
l) prestazione di cauzioni, avalli e fidejussioni;
m) ogni altra operazione di banca consona alle sue finalità.

La Banca può inoltre assumere partecipazioni in enti e società legalmente costituite, quando ciò sia dal Consiglio di amministrazione giudicato necessario od utile per il miglior conseguimento degli scopi della Banca, e a condizione che tali partecipazioni siano contenute nei limiti più ristretti.

Art. 5.

La Banca accetta depositi di somme in conto corrente e a risparmio, e di titoli a custodia, a garanzia e a cauzione.

La Banca dovrà tenere investito almeno il dieci per cento dei depositi a risparmio e in conto corrente, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in obbligazioni fondiarie.

La Banca può riscontare il suo portafoglio e aprire conti correnti passivi.

Art. 6.

La Banca può acquistare immobili per la sede dei propri uffici. Può anche concorrere alle aste nei casi di espropriazione forzata e procedere all'acquisto di immobili o subentrare nella esecuzione di lavori e nella gestione di aziende dalla Banca stessa finanziate, quando ciò sia necessario per il recupero dei propri crediti.

La Banca deve vendere, nel termine non maggiore di dieci anni, gli immobili acquistati nei casi di espropriazione forzata a tutela dei propri crediti, a meno che gli immobili stessi non siano adibiti a sede di uffici della Banca.

TITOLO II.

Capitale.

Art. 7.

Il capitale della Banca è di L. 160,000,000. La riserva ordinaria iniziale è di L. 2,000,000 conferiti dallo Stato ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416.

Concorrono alla formazione di detto capitale:

a) lo Stato con una quota di L. 149,700,000, costituita nei modi indicati all'art. 4 del predetto Regio decreto-legge;

b) i partecipanti con una quota di L. 10,300,000.

Tale capitale potrà essere aumentato dei contributi che ad esso pervengano o dagli attuali partecipanti o da altri enti legalmente costituiti.

I nuovi versamenti di capitale non possono essere inferiori a L. 100,000 e la loro accettazione è subordinata al consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Le quote di capitale dei partecipanti non sono cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Esse costituiscono una speciale garanzia in favore della Banca per le eventuali operazioni compiute dai partecipanti con la Banca stessa. Gli enti contributori di capitale che hanno dichiarato o dichiarassero di versarlo a fondo perduto, non acquistano la qualità di partecipanti agli effetti tutti del presente statuto. La quota di utili ad essi spettante è devoluta al fondo di riserva.

Art. 9.

La responsabilità dello Stato e degli enti partecipanti è limitata al contributo da essi rispettivamente conferito.

Art. 10.

I nuovi eventuali conferimenti del capitale saranno versati, per una metà all'atto della sottoscrizione, e per l'altra metà entro l'anno dalla data della sottoscrizione medesima.

Trascorsi quindici giorni dal termine sopra fissato, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento sarà, mediante lettera raccomandata, diffidato dalla Direzione generale a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6 per cento per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata, versata all'atto della sottoscrizione, sarà devoluta al fondo di riserva.

TITOLO III.

Amministrazione e suoi organi.

Art. 11.

L'amministrazione della Banca è affidata:

a) al Consiglio di amministrazione;

b) al Comitato esecutivo;

c) alla Direzione generale.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e si compone del presidente, del direttore generale e di 12 membri dei quali:

2 in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

2 in rappresentanza del Ministero delle finanze;

1 in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

1 in rappresentanza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

1 in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

1 in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

1 in rappresentanza degli enti partecipanti;

1 in rappresentanza dell'Ente nazionale della cooperazione;

2 scelti di concerto dal Ministro per l'economia nazionale e dal Ministro per le finanze, fra persone di speciale competenza in materia di credito e di questioni sociali.

Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, nomina altresì un vice presidente scelto in seno al Consiglio.

Art. 13.

Il presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina e sono rieleggibili.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio non avranno effetto prima di essere accettate con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

Il non intervento a tre sedute consecutive senza legittima giustificazione produce la decadenza dall'ufficio da dichiararsi con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, su richiesta del Consiglio di amministrazione.

Quando nel corso del quadriennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere il quale però cesserà dalla carica insieme con gli altri consiglieri alla fine del quadriennio di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 14.

Il presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio, convocherà gli enti partecipanti alla Banca nazionale del lavoro e alla Sezione autonoma di credito fondiario per la designazione del loro rappresentante nel nuovo Consiglio e per la nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente.

L'avviso di convocazione dovrà essere diramato con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Dalla designazione del rappresentante nel Consiglio di amministrazione restano esclusi la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Opera nazionale per i combattenti e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali hanno la loro rappresentanza diretta a norma dell'art. 12, nonchè quei partecipanti che non abbiano versata tutta la loro quota a norma dell'art. 10 del presente statuto.

Art. 15.

Per la validità dell'adunanza di cui all'articolo precedente si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale versato dai partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti intervenuti.

L'adunanza si intende indetta in seconda convocazione dopo trascorsa un'ora da quella stabilita per la prima convocazione.

Art. 16.

Gli enti prendono parte all'adunanza per mezzo dei loro legali rappresentanti o per mezzo di membri del rispettivo Consiglio di amministrazione o di loro funzionari, purchè muniti di incarico speciale.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'adunanza da altro partecipante, mediante delega.

Nessun partecipante può avere più di due rappresentanze.

Art. 17.

Ogni rappresentante ha un voto per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire di capitale versato.

TITOLO IV.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, ordinariamente, una volta ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno, o quando almeno sei membri del Consiglio o il Comitato esecutivo o il direttore generale ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri o ai sindaci effettivi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi d'urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Art. 19.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno otto membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti. A parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1° predisporre lo statuto della Banca e promuovere le eventuali modificazioni di esso;

2° nominare, nel proprio seno, sei membri per il Comitato esecutivo della Banca e cinque membri per quello della Sezione di credito fondiario;

3° proporre la nomina, la sospensione e la revoca del direttore generale;

4° decidere sulle proposte di revoca dei capi servizio;

5° deliberare sulla istituzione o sulla soppressione di filiali;

6° stabilire i limiti preventivi delle spese generali;

7° deliberare sul bilancio e sulla ripartizione degli utili;

8° deliberare sul regolamento interno di amministrazione;

9° stabilire il regolamento per il personale con le relative tabelle degli stipendi e assegni;

10° determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo e del direttore generale per le operazioni di prestito;

11° deliberare sulle operazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 e sulle operazioni di cui all'art. 6;

12° stabilire l'elenco dei titoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

13° deliberare su tutte le materie relative alla Banca e alla Sezione di credito fondiario, che non siano dal presente statuto affidate ad altri organi.

Per la validità delle deliberazioni concernenti le proposte di modificazioni al presente statuto, occorre la presenza di almeno dieci membri del Consiglio di amministrazione in carica, e il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio medesimo.

Art. 21.

I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti dei quali essi siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 22.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Banca.

Art. 23.

Il vice presidente coadiuva il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vice presidente ne assume l'ufficio a tutti gli effetti.

Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, l'ufficio di presidente è tenuto, a tutti gli effetti, dal membro del Comitato esecutivo della Banca più anziano di età, presente in Roma.

Art. 24.

Al presidente è conferita un'indennità di rappresentanza che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Ai membri del Consiglio di amministrazione è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta del Consiglio.

Ai membri non residenti in Roma, sarà corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, escluse quelle del biglietto ferroviario per coloro che siano provvisti di carta di gratuito percorso sulle Ferrovie dello Stato.

L'ammontare delle medaglie di presenza e delle indennità di soggiorno è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono affidate al segretario generale della Banca, o, in sua assenza, ad un funzionario della Banca stessa designato dal direttore generale.

Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate le funzioni di segretario saranno affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

TITOLO V.

Comitato esecutivo.

Art. 26.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente del Consiglio di amministrazione, del direttore generale, di un consigliere rappresentante il Ministero dell'economia nazionale, di un consigliere rappresentante il Ministero delle finanze, e di quattro consiglieri d'amministrazione. I predetti sei consiglieri sono nominati a norma del n. 2 dell'art. 20.

I componenti il Comitato esecutivo, che non ne facciano parte di diritto, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio. In questo caso, e quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel Comitato, il presidente convoca il Consiglio di amministrazione perchè proceda alla nomina del nuovo membro, il quale però cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del Comitato esecutivo.

Art. 27.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessario l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

La disposizione dell'art. 21 è applicabile anche ai membri del Comitato esecutivo.

Art. 28.

Ai membri del Comitato esecutivo è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato esecutivo si considerano, ad ogni effetto, come residenti in Roma.

Art. 29.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono affidate al segretario generale della Banca o, in sua assenza, a un funzionario designato dal direttore generale.

Nelle adunanze che il Comitato esecutivo delibera di tenere riservate, si applica il capoverso dell'art. 25.

Art. 30.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) decidere su tutte le operazioni di prestito che eccedano la competenza del direttore generale e sulla prestazione di cauzioni, avalli e fidejussioni, di cui alla lettera *l*) dell'art. 4;

b) predisporre lo schema del bilancio da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

c) esprimere il proprio parere su tutte le questioni da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) autorizzare, qualunque ne sia il valore, le transazioni, le cancellazioni d'ipoteca e di privilegi agrari e le azioni giudiziarie;

e) nominare i rappresentanti della Banca presso altri enti o altre istituzioni;

f) deliberare, su proposta del direttore generale, in merito all'assunzione, promozione e revoca del personale, salvo il disposto di cui al n. 4 dell'art. 20;

g) nominare, su proposta del direttore generale, i componenti della Commissione di sconto presso ciascuna filiale;

h) prendere, nei casi di urgenza, qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione, esclusi i provvedimenti di cui ai numeri 3, 4 e 12 dell'art. 20. Di tutte le deliberazioni prese in via d'urgenza, dovrà essere data comunicazione al prossimo Consiglio;

i) provvedere in genere a tutto quanto gli viene dal Consiglio di amministrazione deferito.

Art. 31.

Il Comitato esecutivo è convocato normalmente ogni settimana, e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno, oppure quando tre membri o il direttore generale ne facciano richiesta.

TITOLO VI.

Direzione generale.

Art. 32.

La Direzione generale è costituita:

a) dal direttore generale;

b) dai capi servizio.

Art. 33.

Il direttore generale è nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione. Non può essere sospeso nè rimosso altrimenti che con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Lo stipendio e le indennità da corrispondersi al direttore generale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 34.

Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento della Banca.

In particolar modo:

a) sorveglia e regola tutti i servizi;

b) compie tutte le operazioni nei limiti della sua competenza, dandone notizia al prossimo Comitato esecutivo;

c) ordina le indagini, gli accertamenti tecnici, le ispezioni e le verifiche;

d) provvede alla destinazione e al trasferimento del personale, riferendone al Comitato soltanto nei casi riguardanti il personale direttivo delle filiali;

e) propone al Comitato esecutivo l'assunzione in prova, la conferma in ruolo, la promozione e la revoca del personale;

f) assume impiegati avventizi e straordinari;

g) prende e propone provvedimenti disciplinari per tutto il personale, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento per il personale. Può ordinare la sospensione di funzionari di qualsiasi grado, riferendone al Comitato esecutivo;

h) firma la corrispondenza a norma dell'art. 47 del presente statuto;

i) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo;

l) provvede alle spese nei limiti delle autorizzazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo;

m) prende, in unione col presidente, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato esecutivo che abbia carattere d'urgenza, esclusi quelli di cui alla lettera h) dell'art. 30, riferendone al Comitato stesso nella prossima adunanza;

n) esercita ogni altra attribuzione che gli derivi da disposizioni legislative, regolamentari o statutarie.

Art. 35.

I capi servizio coadiuvano ed assistono il direttore generale, nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dallo statuto e dagli organi amministrativi.

Il direttore generale sarà sostituito, in caso di assenza, dal capo servizio che verrà designato all'uopo, anno per anno, dal Comitato esecutivo.

TITOLO VII.

Collegio dei sindaci.

Art. 36.

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti.

Uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Un altro sindaco effettivo e un altro supplente sono nominati dal Ministro per le finanze.

Il terzo sindaco effettivo ed il terzo supplente sono scelti tra i partecipanti con le norme stabilite dall'art. 14 e seguenti del presente statuto.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 37.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio.

Art. 38.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 39.

La misura della retribuzione dei sindaci è deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII.

Filiali.

Art. 40.

Le filiali dipendono dalla Direzione generale.

Esse eseguiscono tutte le deliberazioni, provvedimenti e disposizioni impartite dalla Direzione generale.

Le agenzie sono rette da un impiegato designato dalla Direzione generale e sono poste alle dipendenze di una filiale.

Art. 41.

I direttori rappresentano verso i terzi la filiale cui sono preposti e le dipendenti agenzie.

I direttori sono responsabili del regolare funzionamento delle agenzie dipendenti, e della esatta osservanza di ogni disposizione emanata dalla Direzione generale.

Qualunque obbligazione assunta dalla filiale e qualunque atto da questa compiuto senza l'autorizzazione della Direzione generale non importa responsabilità alcuna per la Banca.

Art. 42.

Il direttore della filiale ha la rappresentanza della Banca nelle procedure fallimentari, in quelle di esecuzione mobiliare, nelle controversie dinanzi alle Commissioni speciali arbitrali e per tutti gli atti che tendono a cautelare e a conservare i diritti della Banca.

Art. 43.

Presso ogni filiale è costituita una Commissione di sconto, composta dal direttore della filiale che la presiede, e di almeno quattro commissari nominati dal Comitato esecutivo.

I membri delle Commissioni durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Le Commissioni di sconto sono chiamate a dar parere sulle operazioni proposte alle rispettive filiali.

Art. 44.

Ai membri della Commissione di sconto è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, con le norme stabilite dall'art. 24.

Alle Commissioni di sconto sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 21.

TITOLO IX.

Bilancio e utili.

Art. 45.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e non meno di un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione che dovrà esaminare il bilancio, il direttore generale deve presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il bilancio stesso.

Le perdite di qualsiasi natura accertate nell'esercizio devono essere ammortizzate con gli utili dell'esercizio stesso. Gli eventuali recuperi devono essere calcolati a beneficio dell'esercizio nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Gli immobili saranno portati in bilancio per il loro prezzo di acquisto, diminuito di una quota annua di ammortamento da stabilirsi dal Comitato esecutivo.

Art. 46.

Gli utili netti della Banca saranno anno per anno destinati all'aumento del capitale sociale fino a che questo abbia raggiunto la cifra di L. 300,000,000. Correlativamente sarà in proporzione aumentato il valore delle quote dello Stato e dei partecipanti.

Quando il capitale abbia ragiunto la cifra di L. 300,000,000 gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti con le modalità seguenti:

è prelevato il 30 per cento da assegnarsi al fondo di riserva; sul residuo è assegnato al capitale versato un dividendo non superiore al 6 per cento; dell'ulteriore eventuale residuo, il 25 per cento è devoluto a favore delle opere as-

sistenziali previste dalla Carta del lavoro secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, e l'altro 75 per cento ad aumento del fondo di riserva.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 47.

Gli atti e gli scritti che rechino impegni per la Banca di fronte ai terzi debbono portare, se provenienti dalla sede centrale, la firma del presidente congiuntamente a quella del direttore generale oppure, in caso di assenza o impedimento del presidente, la firma del direttore generale congiuntamente a quella di un capo servizio.

Tale norma è applicabile anche per le obbligazioni assunte cambiariamente.

Tutta l'altra corrispondenza ordinaria può essere firmata da due capi servizio.

Agli effetti del presente articolo, il direttore generale, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal capo servizio indicato nel capoverso dell'art. 35.

Art. 48.

Fermo restando il disposto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 41, tutti gli atti e gli scritti delle filiali di qualsiasi natura essi siano, comprese le cambiali, debbono portare la firma del direttore congiuntamente a quella di un impiegato autorizzato dal direttore generale o, in caso di assenza o impedimento del direttore, di due impiegati della filiale autorizzati dal direttore generale.

I capi servizio sono autorizzati a firmare, congiuntamente fra loro o in unione con uno dei funzionari indicati nel comma precedente, in nome e per conto di tutte le dipendenze della Banca.

Art. 49.

Il regolamento per il personale stabilisce lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della Banca.

Le disposizioni di esso regolano obbligatoriamente i rapporti giuridici tra la Banca e il personale.

TITOLO XI.

Sezione autonoma di credito fondiario.

Art. 50.

Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita una Sezione autonoma di credito fondiario.

Essa costituisce un ente morale autonomo con patrimonio separato e con gestione distinta da quella della Banca nazionale del lavoro.

Art. 51.

La Sezione autonoma di credito fondiario compie le seguenti operazioni:

a) prestiti e mutui ipotecari per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed a favore degli enti contemplati dall'art. 7 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;

b) prestiti e mutui ipotecari per gli scopi di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, ed a favore di cooperative, associazioni ed università agrarie, consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, di enti in genere e privati che comunque imprendano opere di miglioramento agrario;

c) prestiti e mutui ipotecari a favore di istituzioni cooperative di qualsiasi specie e loro consorzi, Comuni, Provincie, corpi morali costituiti o riconosciuti dallo Stato che abbiano per iscopo l'assistenza economica e sociale dei produttori e dei lavoratori, ed infine di enti, imprese e privati che svolgano attività produttiva nell'interesse dell'economia nazionale;

d) prestiti a università e comunanze agrarie per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 1282.

Art. 52.

Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 57,500,000 rappresentato dai seguenti conferimenti:

a) dal Tesoro dello Stato per L. 10,000,000;

b) dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per L. 20,000,000;

c) dall'Opera nazionale per i combattenti per L. 15 milioni;

d) dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per L. 10 milioni;

e) dal Monte di pietà di Roma per L. 500,000;

f) dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per L. 2,000,000.

La parte del fondo di dotazione di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) è suddivisa, ai soli effetti dell'ordinamento interno della Sezione, in quote nominative di L. 100,000 ciascuna, non cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 53.

Il conferimento dello Stato in L. 10,000,000 è fatto senza riserva di alcun diritto finchè la Sezione sarà in esercizio.

Art. 54.

Il fondo di dotazione può accrescersi con nuovi conferimenti, i quali saranno regolati dalle norme stabilite dall'art. 10 del presente statuto.

TITOLO XII.

Prestiti e mutui ipotecari.

Art. 55.

In pendenza di mutuo definitivo con la Sezione, possono essere consentiti prestiti provvisori per lavori di costruzione e trasformazione di case popolari e di civile abitazione. Alla erogazione di tali prestiti si farà luogo soltanto dopo che il prestatario abbia investito nell'acquisto dell'area e dei lavori la differenza tra l'importo di costo effettivo complessivo dell'area e delle costruzioni, e l'ammontare del mutuo definitivo in via di concessione: entro tali limiti e fino a concorrenza di detto ammontare le erogazioni saranno fatte in ragione dell'avanzamento della costruzione constatato con regolari certificati debitamente controllati e dei pagamenti eseguiti per i lavori, con le modalità e alle condizioni da stabilirsi dal Comitato esecutivo della Sezione.

Art. 56.

Nel caso in cui, per abbandono da parte del prestatario, la continuazione ed il compimento della costruzione vengano

assunti dalla Sezione, questa, a lavori compiuti, procederà, entro il più breve termine, alla vendita del fabbricato.

Se questa vendita non potrà essere subito effettuata, la Sezione, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, potrà emettere obbligazioni fino ad un ammontare corrispondente alle somme anticipate per la costruzione, garantendole con prima ipoteca sul fabbricato stesso.

Art. 57.

I mutui ipotecari di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) dell'art. 51 saranno concessi contro garanzia di prima ipoteca; la misura di essi non potrà eccedere la metà del costo effettivo o del valore di stima degli immobili costituiti in garanzia.

I mutui ipotecari di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 saranno parimenti concessi contro prima ipoteca nei limiti previsti dal regolamento approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per la esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario.

I mutui ipotecari per i quali concorrano nel pagamento degli interessi, o il contributo dello Stato o contributi di Provincie e Comuni, assistiti da delegazioni su sovrimposte fondiarie, debitamente accettate dagli esattori, potranno eccedere, secondo l'entità dei contributi stessi, la misura prevista nel primo comma del presente articolo.

Se il valore di stima sia inferiore al costo effettivo o al prezzo di acquisto degli immobili, per stabilire come sopra la misura del mutuo, sarà preso a base il valore di stima.

Art. 58.

A norma dell'art. 13 del R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, si considerano come fatti su prima ipoteca anche i mutui mediante i quali sono rimborsati i crediti già inscritti, quando per effetto di tale rimborso, l'ipoteca della Sezione diventi di primo grado.

In tali casi, il mutuo concesso potrà essere perfezionato anche prima che la Sezione siasi interamente surrogata nel privilegio o nell'ipoteca del credito rimborsato, previa ritenuta però di una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

Art. 59.

I mutui sono fatti per contanti. Essi devono essere rimborsati mediante semestralità comprendenti il capitale, gli interessi ed accessori nonchè la provvigione speciale per eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni.

Art. 60.

Nei casi di espropriazione la Sezione ha facoltà di concorrere ad incanti giudiziali quando ciò sia reputato necessario per tutelare i propri crediti.

Qualora rimanga aggiudicataria degli immobili espropriati, la Sezione deve provvedere alla vendita di essi nel più breve termine possibile, e, se del caso, può consentire che l'acquirente subentri nel mutuo con le modalità ed alle condizioni che la Sezione stessa stabilirà caso per caso.

Qualora l'immobile venga aggiudicato a terzi, in uno o più lotti, la Sezione può parimenti consentire che gli aggiudicatari in tutto o in parte subentrino nel mutuo alle condizioni e modalità che saranno stabilite caso per caso, purchè però entro quindici giorni dall'aggiudicazione, siano pagati gli arretrati, gli interessi di mora e le spese.

TITOLO XIII.

Obbligazioni.

Art. 61.

La Sezione, in corrispondenza dei mutui concessi, può emettere obbligazioni fino ad un ammontare di otto volte il fondo di dotazione e riserve.

Il taglio delle obbligazioni sarà di L. 500 con facoltà nella Sezione di emettere titoli quintupli, decupli, nonchè di 25, 50, 100 obbligazioni.

Le obbligazioni frutteranno un interesse non superiore a quello dei mutui in corrispondenza dei quali sono state emesse, ma in ogni caso tale interesse non potrà superare il 6 per cento.

Le obbligazioni saranno distinte in serie e secondo il diverso saggio di interesse.

Le obbligazioni possono essere al portatore, nominative e miste.

Art. 62.

La Sezione può altresì emettere certificati nominativi in rappresentanza di obbligazioni unitarie e multiple.

I certificati porteranno l'indicazione dei numeri delle obbligazioni da essi rappresentate.

In caso di sorteggio di numeri di obbligazioni compresi nei certificati nominativi, la Sezione emittente, all'atto del rimborso del capitale delle obbligazioni sorteggiate, apporterà nei certificati le occorrenti variazioni di riduzione e di sostituzione dei titoli nuovi a quelli estratti. Dai certificati medesimi saranno fatte risultare le cessioni totali o parziali, anche di semplice garanzia, mediante girata.

Art. 63.

Le caratteristiche delle obbligazioni e dei certificati nominativi sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e i relativi modelli vengono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le obbligazioni sono staccate da un registro a matrice e debbono contenere l'indicazione del saggio di interesse e la data di deliberazione del Comitato esecutivo che ne ha ordinata l'emissione, nonchè le firme del direttore generale della Banca nazionale del lavoro, o del capo servizio incaricato di sostituirlo a norma del capoverso dell'art. 35, e di un membro del Comitato esecutivo della Sezione, e la controfirma del sindaco effettivo o supplente nominato dal Ministero delle finanze.

Di ogni emissione di obbligazioni dovrà essere redatto processo verbale sottoscritto dalle persone stesse di cui le firme figurano sulle obbligazioni.

Art. 64.

Si provvede al rimborso delle obbligazioni in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono alle quote di ammortamento dovute dai rispettivi mutuatari nel semestre precedente, nonchè all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per anticipata restituzione di capitale.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni le rate di ammortamento non esatte si hanno dalla Sezione come esatte, esclusa qualunque eccezione.

TITOLO XIV.

Dell'amministrazione e dei suoi organi.

Art. 65.

Le Sezione autonoma di credito fondiario ha comuni con la Banca nazionale del lavoro i seguenti organi:

a) Consiglio di amministrazione;
b) Direzione generale;
c) Collegio dei sindaci.

Ha invece uno speciale Comitato esecutivo.

TITOLO XV.

Consiglio di amministrazione.

Art. 66.

Il Consiglio di amministrazione, nei riguardi della Sezione, ha le seguenti funzioni:

a) nomina annualmente, nel proprio seno, i cinque membri del Comitato esecutivo della Sezione;

b) delibera sul bilancio della Sezione e sulla ripartizione degli utili a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, e sulla misura del dividendo da assegnarsi ai partecipanti nei limiti di cui all'art. 73;

c) delibera, su proposta del Comitato della Sezione, la quota delle spese generali della Banca nazionale del lavoro che deve far carico alla Sezione.

TITOLO XVI.

Comitato esecutivo.

Art. 67.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del direttore generale della Banca nazionale del lavoro, di un consigliere rappresentante il Ministero dell'economia nazionale, di un consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e di tre consiglieri. I predetti cinque consiglieri sono nominati a norma dell'art. 20, n. 2.

Il vice presidente della Banca, quando non faccia parte del Comitato della Sezione, può essere invitato alle adunanze dove avrà voto consultivo.

Art. 68.

Per la validità delle adunanze del Comitato si applicano le disposizioni dell'art. 27 ed è necessario l'intervento di almeno quattro membri.

Art. 69.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

a) sulle operazioni di prestito e di mutuo di cui all'articolo 51;

b) sulle iscrizioni, rinuncie e cancellazioni ipotecarie;

c) sulle azioni giudiziarie;

d) sulle eventuali compere di immobili e sul concorso alle aste per aggiudicazione di essi;

e) sulle cessioni, sui trasferimenti e, nei casi di urgenza, sulle transazioni, riferendone al prossimo Consiglio;

f) sugli interessi e provvigioni sui mutui;

g) sulla creazione, emissione e prezzo di collocamento delle obbligazioni;

h) sulla formazione del bilancio e sul progetto di riparto degli utili;

i) su qualsiasi provvedimento di urgenza e di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone alla prima adunanza di questo.

Art. 70.

La rappresentanza legale della Sezione autonoma di credito fondiario spetta al presidente della Banca.

Art. 71.

Il direttore generale della Banca è il direttore della Sezione. Egli tratta le operazioni e stipula contratti di prestito e di mutuo, curandone l'esecuzione in conformità delle deliberazioni del Comitato esecutivo.

Art. 72.

La Sezione autonoma di credito fondiario si vale degli organi della Banca.

I funzionari e gli impiegati addetti alla Sezione fanno parte del ruolo organico del personale della Banca e ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti il detto personale.

Gli stipendi e ogni altra competenza corrisposta ai suddetti funzionari e impiegati sono a carico esclusivo della Sezione.

TITOLO XVII.

Bilancio e utili.

Art. 73.

Il bilancio della Sezione è distinto da quello della Banca. Tuttavia per la sua formazione è soggetto alle stesse norme.

Sugli utili netti annuali è prelevato il 30 per cento da assegnarsi al fondo di riserva della Sezione. Sul residuo è corrisposto ai partecipanti, in ragione del capitale versato, un dividendo non superiore al 6 per cento. L'eventuale eccedenza è assegnata a un fondo di riserva straordinario della Sezione.

I fondi di riserva della Sezione saranno investiti:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in cartelle fondiarie emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio.

TITOLO XVIII.

Scioglimento della Sezione.

Art. 74.

Quando sia accertata una perdita di un quarto del fondo di dotazione, il Consiglio di amministrazione potrà proporre al Ministero dell'economia nazionale che la Sezione venga posta in liquidazione.

La messa in liquidazione, con la nomina del liquidatore e con tutte le occorrenti modalità, sarà disposta dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

Il residuo netto della Sezione, dopo che siano state soddisfatte le quote degli Istituti partecipanti, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 75.

In quanto non sia diversamente disposto dalle norme relative alla Sezione autonoma di credito fondiario sono a

questa applicabili tutte le disposizioni del presente statuto relative alla Banca nazionale del lavoro.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2892)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. S. 29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana dal signor Stupar Ezio fu Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Stupar Ezio fu Giuseppe, e della Derndich Francesca nato a Pisino il 3 luglio 1904, residente a Pisino (ora a Verona), è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Stupar in « Stuparelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2313)

N. V. 13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Vladislovich Melania ved. di Massimiliano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Albona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Vladislovich Melania di Giovanni Milletich, e della Vlacich Antonia, nata ad Albona il 1° novembre 1876, residente ad Albona, di condizione privata è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vladislovich in « Valdini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati ad Albona: Massimiliano, il 16 settembre 1899; Giovanni, il 30 luglio 1903 ed al figlio Omero, nato a Pola, il 27 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2314)

N. C. 213.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crusich Antonio, figlio del fu Antonio e di Paulovich Stefania, nato a Cherso il 10 dicembre 1819, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Natural Giovanna fu Andrea e fu Soldatich Maria, nata a Cherso il 19 ottobre 1864.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2315)

N. 212 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crusic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crusich Antonio figlio di Marco e della Diminich Paola, nato a Cherso il 24 febbraio 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crusi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rigovich Maria di Francesco e di Stipanich Maria, nata a Cherso il 30 agosto 1892; ed ai figli nati a Cherso: Maria, il 5 luglio 1919; Antonio, il 7 giugno 1922; Giovanna, il 17 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2316)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, con nota del 26 maggio 1929, n. 510-5/1, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1929, n. 761, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 aprile 1929, n. 122, recante proroga del termine concesso al comune di Milano col R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2470, per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale.

(2934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Conferme di concessioni minerarie fatte a termini del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

A termini e per gli effetti del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, il Ministro per l'economia nazionale ha emanato i seguenti decreti relativi a concessioni minerarie:

1. — Decreto Ministeriale 8 marzo 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 20 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 14, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'11 maggio 1929, al n. 5267, vol. 472, conferma della concessione della miniera di antracite « Joux e Pont Serrand » in comune di La Thuile (Aosta), fino al 15 giugno 1944, a favore della ditta A. Fontana e C. Tinto di Aosta. Estensione ettari 97.74.

2. — Decreto Ministeriale 9 marzo 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo stesso, al registro n. 2, foglio n. 18, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma al n. 5256, vol. 472, l'11 maggio 1929, conferma in perpetuo a favore della Società anonima Sclopis e C. di Torino, della concessione della miniera di pirite di ferro « Baio e Bore » sita nei comuni di Brosso, Vico, Lessolo e Baio (Torino). Estensione ettari 790.29.50.

3. — Decreto Ministeriale 18 marzo 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile successivo, al registro n. 2, foglio n. 164, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'11 maggio 1929, al n. 5260, vol. 472, conferma in perpetuo a favore della Società anonima di Bacu Abis con sede a Roma, della concessione della miniera di lignite « Piolanas Nord » sita in territorio di Iglesias (Cagliari). Estensione ettari 389.10

4. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 16 stesso mese, al registro n. 2, foglio n. 185, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 maggio successivo al n. 5173, vol. 472, conferma in perpetuo a favore della Società per l'esercizio della miniera di Libiola, con sede a Genova, della concessione della miniera di rame e pirite di ferro cuprifera « Le Cascine » sita in territorio di Mezzanego (Genova). Estensione ettari 324.38.

5. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei Conti addì 16 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 186, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio successivo al n. 5258, vol. 472, conferma in perpetuo a favore della Società anonima Ferriere di Voltri con sede a Genova, della concessione della miniera di manganese « Gambatesa » sita in territorio di Nè (Genova) e Maissana (Spezia). Estensione ettari 385.25.35.

6. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 16 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 182, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio 1929, al n. 5257, vol. 472, conferma in perpetuo alle Società The Monte Rosa Gold Co. Ltd. e The New Monte Rosa Gold Mining Co. Ltd., con sede elettiva a Varallo Sesia, della concessione della miniera d'oro « Mud » sita in territorio di Alagna (Vercelli). Estensione ettari 395.85.31.

7. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 17 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 202, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio 1929, al n. 5254, vol. 472, conferma a favore della Società Italiana Potassa con sede a Roma, fino al 26 marzo 1972, della concessione della miniera di lave leucitiche « Fontanaradina » sita in territorio di Sessa Aurunca (Napoli). Estensione ettari 372.

8. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile stesso, registro n. 2, foglio n. 203, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio successivo al n. 5271, vol. 472, conferma, fino al 18 maggio 1972, a favore della Società Italiana Potassa, con sede a Roma, della concessione della miniera di lave leucitiche « Roccamonfina » sita in territorio di Sessa Aurunca e Rocca Monfina (Napoli). Estensione ettari 414.

9. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile stesso, registro n. 2, foglio n. 205, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio successivo al n. 5270, vol. 472, conferma, fino al 19 giugno 1974, a favore della Società Italiana Potassa, con sede in Roma, della concessione della miniera di lave leucitiche « Sipicciano », sita in territorio di Galluccio, Roccamonfina e Conca della Campania (Napoli). Estensione ettari 444.

10. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 204, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio successivo al n. 5265, vol. 472, conferma, fino al 6 luglio 1972, a favore della Società Italiana Potassa, con sede a Roma, della concessione della miniera di lave leucitiche « Cescheto » sita in territorio di Sessa Aurunca (Napoli). Estensione ettari 488.

11. — Decreto Ministeriale 13 febbraio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 21 stesso mese, registro n. 1, foglio n. 273, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 26 aprile 1929, n. 4958, vol. 472, conferma in perpetuo a favore della Società Talco e Grafite Val Chisone, con sede a Pinerolo, della concessione della miniera di grafite « Masselli » sita nei territorii di Perosa Argentina e Perrero (Torino). Estensione ettari 343.25.

12. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 13 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 166, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio successivo al n. 5264, vol. 472, conferma in perpetuo a favore della Società Talco e Grafite Val Chisone, con sede a Pinerolo, della concessione della miniera di grafite « Masseillotti e Peyrotti », sita in territorio di Pinasca (Torino). Estensione ettari 65.80.

13. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 13 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 165, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio successivo al n. 5263, vol. 472, conferma in perpetuo a favore della Società Talco e Grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo, della concessione della mi-

niera di grafite « Dormigliosi », sita in territorio di S. Germano Chisone (Torino). Estensione ettari 131.20.

14. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 13 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 168, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio successivo, al n. 5262, vol. 472, conferma in perpetuo a favore della Società Talco e Grafite Val Chisone, con sede a Pinerolo, della concessione della miniera di grafite « Timosella » sita in territorio di San Germano Chisone (Torino). Estensione ettari 256.75.

15. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 13 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 169, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio 1929, al n. 5261, vol. 472, conferma in perpetuo a favore della Società Talco e Grafite Val Chisone, con sede a Pinerolo, della concessione della miniera di grafite « Gran Roccia » sita nei territori di Pinasca e S. Germano Val Chisone (Torino). Estensione ettari 224.54.

16. — Decreto Ministeriale 3 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile stesso, registro n. 2. foglio n. 181, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, l'11 maggio successivo, al n. 5255, vol. 472, conferma in perpetuo a favore della Società Grafite e Talco Val Chisone, con sede a Pinerolo, della concessione della miniera di grafite « Icla » sita in territorio di San Germano Chisone (Torino). Estensione ettari 95.57.

(2929)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 121.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.70	Belgrado	33.64
Svizzera	367.96	Budapest (Pengo) . .	3.325
Londra	92.651	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.681	Norvegia	5.09
Spagna	270.50	Russia (Cervonetz) .	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.107
Berlino (Marco oro) .	4.555	Polonia (Sloty) . . .	214.50
Vienna (Schillinge) .	2.684	Danimarca	5.092
Praga	56.60		
Romania	11.37	Rendita 3.50 % . . .	70.05
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902).	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42.325
New York	19.095	Consolidato 5 % . .	81.025
Dollaro Canadese . .	18.925		
Oro	368.44	Obbligazioni Venezie 3.50 %	73.975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 374.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data della ricevuta: 6 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Almagià Vittorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1500 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4412 — Data della ricevuta: 23 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Sartogo Danilo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 154 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Direzione provinciale delle poste di Avellino per conto di Landolfi Domenico di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 335 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2291 — Data della ricevuta: 22 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Guasconi Teresa di Giovanni Battista maritata Segadelli dott. Giuseppe per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 56 consolidato 3.50 % ex 3.75 %, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero del certificato provvisorio: 44 — Data del certificato provvisorio: 15 luglio 1925 — Ufficio che ha rilasciato il certificato provvisorio: Banca d'Italia filiale di Pallanza — Intestazione: Avv. Toscano Rosario di Pasquale quale procuratore della signorina Bunz Pauline Josephine — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 consolidato 3.50 % (1906) — Capitale: L. 8000, con godimento 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 maggio 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2930)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente la 140ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione).

Si notifica che nel giorno di giovedì 13 giugno p. v., alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo dove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 140ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono in numero di 143 sulle 7679 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2935)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 119ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di giovedì 13 giugno p. v., alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 119ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917 approvata col decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, comprendono 64 obbligazioni sulle 5920 attualmente vigenti.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2936)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.